

**ATTO N. DD 4595**

**DEL 17/09/2021**

**Rep. di struttura DD-TA1 N. 220**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 230-3469/2017 DEL 27/09/2017. PROVVEDIMENTO DI RIESAME AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES COMMA 3 LETT. a) DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.  
SOCIETÀ: Eco Eridania S.p.a.  
SEDE LEGALE: Via Pian Masino n. 103/105 – Arenzano (GE)  
SEDE OPERATIVA: Via Mentana n. 1 – Nichelino (TO)  
P.IVA: 03033240106 POS. n. 020770

### **Il Dirigente della Direzione**

#### **Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 230-26314 del 27/09/2017 è stato emanato il provvedimento di riesame con valenza di rinnovo periodico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), già rilasciata alla Società Team Ambiente S.p.a. ed in seguito volturata in capo alla Eco Eridania S.p.a., relativa all'installazione di Via Mentana 1 nel Comune di Nichelino, dove la Società svolge attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il riesame è stato disposto sulla base di quanto previsto dall'art. 29 *octies* comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal D.lgs. 46/2014;
- in data 17/8/2018 sono state pubblicate le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti ed il relativo BRef JRC110318 – BAT Reference Document for Waste Treatment;
- con D.D. n. 281-21850/2018 del 30/08/2018 e D.D. n. 259-5093/2020 del 24/11/2020 sono stati successivamente rilasciati ulteriori provvedimenti di aggiornamento a seguito di comunicazioni da parte del gestore di modifiche non sostanziali ex art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota di prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicata per brevità come C.M.To.) n. 24401 del 1/03/2021 la Direzione scrivente ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29 *octies* comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., chiedendo alla Società di trasmettere entro 60 giorni l'idonea modulistica allegando anche una relazione illustrativa dello stato di applicazione delle BATC;
- in data 29/04/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 47436, Eco Eridania S.p.a. ha trasmesso la documentazione richiesta;

- in data 5/05/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 49672, la Direzione in intestazione ha indetto una Conferenza dei Servizi semplificata (in modalità asincrona) ai sensi dell'art. 14 *bis* della L. 241/90 e s.m.i. assegnando agli Enti coinvolti:
    - il termine di 15 giorni per richiedere eventuali integrazioni documentali da trasmettere al responsabile del procedimento, per l'invio di un'unica comunicazione al proponente;
    - il termine del 30/07/2021 per la conclusione dei lavori della Conferenza, ferma restando l'individuazione di un termine differente legato alla necessità o meno di richiedere integrazioni.
- Nella nota di indizione, la Direzione scrivente ha specificato che la mancata comunicazione delle determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento nei termini indicati, equivale ad assenso senza condizioni;
- con nota di prot. 33266 del 15/07/2021 (prot. C.M.To. n. 76092 di pari data), è pervenuto il parere di competenza da parte dell'ASL TO5, che non ha evidenziato criticità;
  - in data 27/07/2021, con nota di prot. 68256 (prot. C.M.To. n. 79646 di pari data), ARPA ha trasmesso il proprio *contributo tecnico* in cui ha comunicato di non avere osservazioni in merito.

#### **Considerato che:**

- dalla data di emanazione dell'ultimo provvedimento di rinnovo dell'AIA rilasciata alla Società Eco Eridania S.p.a. sono state pubblicate, in data 17/8/2018, le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) ed il relativo BRef JRC110318 – BAT Reference Document for Waste Treatment. Come disposto all'art. 29 *octies* comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente dispone il riesame dell'installazione entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea delle BATC;
- in data 1/3/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 24401, l'Ente Scrivente ha disposto l'avvio del procedimento di riesame chiedendo di allegare una specifica relazione contenente lo stato di applicazione delle BATC all'installazione. Conseguentemente il procedimento di cui il presente atto costituisce determinazione conclusiva, ha la valenza di riesame per adeguamento alle BATC;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi condotta in modalità asincrona si è conclusa favorevolmente, facendo emergere gli elementi riassunti nel seguito.

#### Stato di applicazione delle BATC e BAT AELs applicabili all'installazione.

- L'attività svolta da Eco Eridania S.p.a. presso l'installazione di Via Mentana 1 a Nichelino è ascrivibile alla categoria riportata al punto 5.5) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per quanto attiene l'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi in quantità superiore a 50 Mg;
- dall'esame della documentazione trasmessa dalla Società, analizzata nell'ambito della Conferenza dei Servizi, è emerso che le BATC riferibili alle attività di gestione rifiuti svolte presso l'installazione sono applicate. Nel seguito si riporta sinteticamente quanto emerso dal confronto con le BATC;
- per quanto riguarda le BATC generali da BAT 1 a BAT 5, la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO14001 che prevede specifiche procedure di preaccettazione, accettazione, tracciabilità e caratterizzazione dei rifiuti conferiti ed ha dotato l'impianto di presidi atti a ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione e dal trasferimento dei rifiuti;
- in merito alla BAT 6 relativa al monitoraggio dei principali parametri di processo e delle emissioni in acqua ed alla BAT 7 che descrive i parametri da monitorare e la relativa frequenza minima, queste risultano essere applicate in considerazione di quanto disposto nel disciplinare del PPGAM approvato;
- per quanto riguarda le BAT da 8 a 16 relative alle emissioni in atmosfera, vista l'assenza di emissioni convogliate, risultano essere applicate solo la BAT 11 e la BAT 14, non risultando applicabili le altre. La

BAT 11 consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue: tale BAT risulta essere applicata attraverso la relazione prevista nel PMC dell'AIA vigente che annualmente l'azienda predispone e trasmette. Per quanto riguarda la BAT 14 relativa alla prevenzione delle emissioni diffuse, sebbene presso l'installazione non siano presenti emissioni in atmosfera, può considerarsi applicata attraverso l'attività gestionale di pulizia delle aree di deposito eseguita per evitare emissioni polverulente.

- le BAT 17 e 18 riguardanti rumore e vibrazioni, così come le BAT 19, 20 e 21 relative alle emissioni nell'acqua, risultano essere applicate attraverso il contenuto del SGA e il PPGAM approvato;
- la BAT 23 relativa all'efficienza energetica dell'installazione e la BAT 24 riguardante il riutilizzo degli imballaggi risultano essere applicate, quest'ultima, tenendo conto che gli imballaggi che hanno contenuto rifiuti sanitari non possono essere riutilizzati;
- la BAT 22 e quelle da 25 a 53 risultano non essere applicabili-

#### Esiti dell'attività di controllo

- L'ARPA ha effettuato l'ultimo controllo integrato dell'installazione nel corso dell'anno 2020, rilevando quanto emerso nel corso dei sopralluoghi nella relazione riepilogativa del 6/3/2020 di prot. 20956 (prot. C.M.To. n. 19758 del 9/3/2020). Nel corso dell'attività di controllo non sono emerse problematiche né di natura amministrativa né di natura penale.
- già con D.D. 301-42939/2014 del 25/11/2014, provvedimento di aggiornamento dell'AIA n. 23-3469/2012 del 2/02/2012, era stato approvato il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. Tale Piano si riferisce ad una *superficie scolante* relativa alla piazzola di pertinenza del distributore di carburante, avente un'estensione pari a 25,5 m<sup>2</sup>;
- la società non ha apportato modifiche alla gestione delle superfici esterne.

#### **Rilevato che:**

- la Conferenza dei Servizi appositamente indetta nell'ambito del riesame e condotta in modalità asincrona si è conclusa con esito favorevole. Si considera acquisito a norma di legge il parere favorevole incondizionato del Comune di Nichelino che non ha trasmesso valutazioni di merito. Il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista al comma 6 *bis* dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i.;
- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 29 *nonies* del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 150 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di riesame, fatta salva l'interruzione dei termini disposta all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura, sia di diritto che di fatto;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie che devono essere prestate con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento di riesame la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, rinnovato e avente validità dal

7/04/2019 al 7/04/2022. Ciò rileva, oltre che alla verifica dello stato di applicazione delle BAT, anche ai fini delle scadenze con cui sarà effettuato il riesame con valenza di rinnovo periodico disposto ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che nel caso di specie verrà disposto decorsi dodici anni dalla data di emanazione del presente provvedimento.

**Ritenuto pertanto di:**

- dare atto che, dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, non sono emerse la necessità di adeguamenti alle attività dell'installazione;
- stabilire che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 3 del dispositivo
- stabilire le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione richiamate nell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di riportare, per comodità di lettura, gli intendimenti tecnici e gestionali da rispettare nell'esercizio dell'attività dell'installazione di cui al Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche ex Regolamento n. 1/R, a tal fine viene creata una specifica Sezione 4, in allegato al presente provvedimento.

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

**DETERMINA**

1. di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il provvedimento di

riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Eco Eridania S.p.a. con D.D. n. 230-26314 del 27/09/2017 e s.m.i., relativo all'impianto di gestione rifiuti di via Mentana 1 nel Comune di Nichelino;

2. di dare atto che dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, non sono necessari adeguamenti alle attività dell'installazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti **D15** ed **R13** degli allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto;

4. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

5. di stabilire i livelli di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo di tali emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (monitoraggi e autocontrolli) e le modalità e le frequenze dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

6. di individuare le modalità e la frequenza di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico come disposto all'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

7. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione;

8. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, vengano prestate le garanzie finanziarie dovute a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. sulla base dei quantitativi riportati nell'apposita sezione dell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto;

9. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione, si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento qualora necessario;

10. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 3: il presente provvedimento non esonera il gestore dall'obbligo di conseguire gli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa ed alla stessa applicabile;

11. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame avente valenza di rinnovo periodico della presente autorizzazione sarà disposto dall'Autorità Competente decorsi dodici anni dall'ultimo riesame dell'AIA effettuato sull'intera installazione e, pertanto, entro dodici anni dalla data di



Città metropolitana di Torino

emanazione del presente provvedimento. Sono fatte salve le altre fattispecie di riesame disciplinate al medesimo articolo.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 17/09/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA  
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

## SEZIONE 1 – TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITA' DI STOCCAGGIO

La tabella riportata nel seguito elenca i rifiuti di cui è autorizzato il conferimento presso l'installazione. Tutte le tipologie sotto elencate possono essere sottoposte alle seguenti operazioni di gestione rifiuti con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

**D15** - deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo effettuato prima della raccolta, nel luogo di produzione);

**R13** – messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo effettuato prima della raccolta, nel luogo di produzione).

### 1.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

EER	Descrizione	Area di stoccaggio
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	E2
060314	salì e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	E2 - E4
060404*	rifiuti contenenti mercurio	E3 - E5
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	E3 - E5
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	E5
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	E3
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	E3
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	E3 - E5
080201	polveri di scarti di rivestimenti	E2
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	E4
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	E3 - E5
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	E5
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	E2
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	E3
090104*	soluzioni di fissaggio	E3
090105*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore	E3
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	E2
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	E2
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	E5
100704	altre polveri e particolato	E2
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	E2
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	E2
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	E3
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	E3
130802*	altre emulsioni	E3
150101	imballaggi di carta e cartone	E2
150106	imballaggi in materiali misti	E2

<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Area di stoccaggio</b>
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	E5
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	E5
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	E2
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	E5
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	E5
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	E2
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	E3 - E5
160305*	rifiuti organici contenenti sostanze pericolose	E3 - E5
160307*	mercurio metallico	E3 - E5
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	E3 - E5
160601*	batterie al piombo	E5
160602*	batterie al nichel-cadmio	E5
160603*	batterie contenenti mercurio	E5
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	E2
160605	altre batterie e accumulatori	E2
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	E2
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	E5
180101	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	E2
180102	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	E2
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	E1 <sub>A</sub> - E1 <sub>B</sub> - E3 - E5
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	E2
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	E3 - E5
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	E2 - E4
180108*	medicinali citotossici e citostatici	E1 <sub>A</sub> - E1 <sub>B</sub> - E3 - E5
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	E1 <sub>A</sub> - E1 <sub>B</sub> - E2 - E4
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	E3 - E5
180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	E1 <sub>A</sub> - E1 <sub>B</sub> - E3 - E5

EER	Descrizione	Area di stoccaggio
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	E3 - E5
180207*	medicinali citotossici e citostatici	E1 <sub>A</sub> - E1 <sub>B</sub> - E3 - E5
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	E1 <sub>A</sub> - E1 <sub>B</sub> - E2 - E4
190904	carbone attivo esaurito	E2
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	E2
200101	carta e cartone	E2
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	E5
200125	oli e grassi commestibili	E4

L'installazione è costituita da due capannoni adiacenti, di struttura speculare tra essi. L'accesso è al civico 1 di Via Mentana. A sinistra rispetto all'ingresso, in area esterna, sono posizionati una pesa ed un portale per il rilevamento della radioattività. In un'apposita area ricavata all'interno del parcheggio mezzi, anch'esso posto sul lato sinistro rispetto all'ingresso, è presente un container per la messa in quarantena di rifiuti contenenti radioattività residua accidentalmente conferiti in impianto. Nella medesima area è installato un distributore di carburante ad uso aziendale, con relativa piazzola e relativo sistema di raccolta delle acque meteoriche.

All'interno dei capannoni sono state ricavate 6 aree di stoccaggio rifiuti aventi le caratteristiche dettagliate nella tabella di cui al successivo punto **1.2)**, raffigurate nella "planimetria generale - stato di progetto aree di stoccaggio, rete acque" datata SET. 2020, presente nella documentazione tecnica per la modifica non sostanziale dell'AIA trasmessa il 7/10/2020, con nota di prot. C.M.To. n. 69921.

All'interno di ciascun capannone è ricavata un'area uffici.

## 1.2) MODALITA' E CAPACITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO

Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Capacità di stoccaggio	
		m <sup>3</sup>	Mg
E1 <sub>A</sub>	Rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi stoccati su mezzi e/o come previsto al punto 2.5)	360	25
E1 <sub>B</sub>	Rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi stoccati come previsto al punto 2.5)		
E3	Rifiuti liquidi pericolosi su bacino di contenimento	30	30
E4	Rifiuti liquidi non pericolosi su bacino di contenimento		
E2	Rifiuti solidi non pericolosi a terra	110	14
E5	Rifiuti solidi pericolosi a terra su pedane di contenimento		

La capacità massima di deposito è pari a **500 m<sup>3</sup>** corrispondenti a **69 Mg**. Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità massima di immagazzinamento è pari a **69 Mg** di rifiuti pericolosi.

## SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali dichiarati nella documentazione allegata alla domanda di AIA, nelle successive comunicazioni da cui discendono gli atti di aggiornamento e nella documentazione trasmessa in occasione del presente riesame.

2.1) I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente;

2.2) le tipologie di rifiuti per le quali la Società è autorizzata ad effettuare le operazioni di stoccaggio sono esclusivamente quelle riportate al punto **1.1)** della precedente sezione **1**. I rifiuti sono depositati nei settori individuati al punto **1.2)** della precedente sezione **1**, con le modalità ivi riportate;

2.3) la capacità massima di stoccaggio di rifiuti dell'installazione è pari a 69 Mg da identificare, ai fini del calcolo della polizza fideiussoria, come speciali pericolosi;

2.4) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nelle aree appositamente individuate nella planimetria presente nella documentazione tecnica trasmessa il 7/10/2020, con nota di prot. C.M.To. n. 69921. Le aree devono essere delimitate attraverso apposita segnaletica a terra e tramite l'apposizione di cartelli ben visibili che riportino la sigla identificativa dell'area e le tipologie di rifiuti in essa stoccabili. E' consentito agli automezzi carichi di rifiuti, in attesa di iniziare il trasporto, di essere trasferiti e di sostare nell'area esterna, dove è vietato movimentare i rifiuti ma è consentito solamente lo stazionamento degli automezzi chiusi e in configurazione di partenza/trasporto;

2.5) i rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi, diversi da quelli sanitari a rischio infettivo per i quali vale specificatamente quanto disposto al successivo punto **2.11)**, possono essere posizionati direttamente a terra solo se stoccati in contenitori rigidi, che possono essere impilati per un'altezza massima non superiore ai 3 metri. Per altre tipologie di contenitori (ad es. a titolo esemplificativo e non esaustivo scatole di cartone, sacchi di plastica ecc.) lo stoccaggio a terra deve avvenire tramite l'impiego di apposite strutture di contenimento per l'intercettazione del materiale fuoriuscito da eventuali lesioni del contenitore stesso;

2.6) è ammesso lo stoccaggio direttamente a terra di rifiuti solidi contenuti in big bags, che possono essere impilati al massimo su due file sovrapposte. In caso di materiali fangoso palabili, lo stoccaggio a terra è consentito solo su apposite strutture di contenimento delle eventuali perdite di liquidi;

2.7) i rifiuti liquidi possono essere stoccati su bacini di contenimento, sovrapponendoli fino ad un massimo di 3 file, purchè siano parte di un unico collo. Ai fini della presente prescrizione si intende per collo un contenitore plastico rigido o una pedana sopra la quale i contenitori sono opportunamente avvolti da cellofan;

2.8) i bacini di contenimento o le strutture destinate allo stoccaggio dei rifiuti liquidi devono essere dimensionati in modo da poter contenere almeno un terzo del volume complessivo dei contenitori

stoccati e, in ogni caso, l'intero volume del contenitore più grande;

2.9) i colli di rifiuti così come definiti al precedente punto 2.7), devono riportare, conformemente alle norme vigenti in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'indicazione della tipologia di rifiuto (EER e descrizione), il suo stato fisico e le sue caratteristiche di pericolo, fatti salvi gli adempimenti eventualmente previsti da altre normative specifiche in materia; la verifica della correttezza dell'etichettatura deve essere effettuata già al ricevimento dei rifiuti;

2.10) i rifiuti devono essere disposti in modo in modo da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione. A tal fine tra i colli di rifiuti deve essere mantenuto un corridoio di larghezza almeno pari a 60 cm per l'agevole individuazione e rimozione di eventuali contenitori lesionati;

2.11) la gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 254/2003 che disciplina tale specifica categoria di rifiuti. In particolare:

- i contenitori impiegati per lo stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del D.P.R. n.254/2003;

- i rifiuti sanitari a rischio infettivo possono essere posizionati direttamente a terra solo se contenuti in contenitori rigidi in plastica aventi le caratteristiche di cui al punto precedente. I contenitori di rifiuti sanitari in cartone possono essere stoccati a terra solo se posizionati su idonea struttura di contenimento, per l'intercettazione di eventuali perdite di materiale. In entrambi i casi i contenitori possono essere impilati al massimo su quattro file sovrapposte;

- la movimentazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo deve essere effettuata in condizioni tali da non determinare rischi per la salute degli operatori: su tale tipologia di rifiuti non sono ammesse operazioni di travaso, cernita o compattazione ed altre operazioni di manipolazione diverse dalle attività di carico e scarico. Non è, parimenti, prevista attività di sanificazione di contenitori riutilizzabili;

- rifiuti sanitari pericolosi identificati con i codici CER 18.01.03 e 18.02.02 possono essere conservati per un tempo massimo di 5 giorni e sono contenuti in idonei contenitori. Al fine di poter garantire il rispetto del limite dei 5 giorni quale tempo massimo per lo stoccaggio dei rifiuti potenzialmente infetti, nel momento in cui viene posto in stoccaggio il primo collo di rifiuti sul bilico o sulla cassa mobile, viene applicata sulla parte esterna una targa con la data del giorno in cui tale collo è stato accettato;

- in caso di rinvenimento di un contenitore deteriorato od in cattivo stato, sono ammesse le operazioni di reinfustamento secondo la procedura riportata nella "Procedura del sistema di gestione integrato – protocollo gestione rifiuti" Cod. POI25 Rev1 del 13/9/2016 e s.m.i. allegata alla comunicazione del 29/12/2016 di prot. C.M.To n. 151781, di seguito richiamata per comodità di lettura:

- allontanare eventuali addetti non interessati eventualmente presenti nelle vicinanze;
- indossare dispositivi di protezione individuale (mascherina, tuta in tyvek, occhiali, guanti, ecc);
- assemblare un nuovo contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo di dimensioni almeno pari a quelle dell'imballo danneggiato e collocarlo nelle immediate vicinanze;

- raccogliere il materiale fuoriuscito con l'ausilio di materiale monouso disponibile in impianto (stracci, paletta) e collocarlo nel nuovo contenitore;
- togliere il sacco interno del contenitore rotto e collocarlo con cautela nel nuovo contenitore;
- decontaminare l'area con soluzione di ipoclorito di sodio (10.000 ppm) e lasciare agire per 10 minuti, isolando l'area e contrassegnandola con idonea cartellonistica verticale;
- rimuovere il liquido decontaminante con panno monouso e smaltire nel contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infetto all'interno del quale è stato riposto l'imballo danneggiato;
- chiudere il sacco del nuovo contenitore con l'apposita fascetta, facendo attenzione a non comprimere o toccare il contenuto;
- chiudere il contenitore esterno seguendo le linee sagomate del cartone;
- riportare sul nuovo contenitore le annotazioni del produttore del rifiuto presenti sul contenitore danneggiato (corrispondenza corretta identificazione);
- lavare accuratamente l'area con detergente.

Nel caso in cui lo sversamento di materiale a rischio infettivo interessi il bacino di contenimento, lo stesso dovrà essere sottoposto ad idonea disinfezione;

- presso l'installazione deve essere disponibile un congruo numero di contenitori omologati per lo stoccaggio dei rifiuti sanitari nuovi da utilizzare in caso di necessità per le procedure di reinfustamento di cui al punto precedente, oltre che idonei DPI per la protezione degli operatori;
- la durata massima del deposito preliminare di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non deve superare i cinque giorni. Tale disposizione non si applica a rifiuti sanitari diversi da quelli pericolosi a rischio infettivo quali ad es. medicinali, reflui da laboratorio ecc.;

**2.12)** la gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso deve avvenire nel rispetto di quanto specificatamente disposto dal D.lgs. 49/2014 e s.m.i. In caso di rinvenimento di sorgenti orfane vale quanto stabilito al punto **2.18)**;

**2.13)** non è ammesso lo stoccaggio di rifiuti contenenti PCB o da essi contaminati. È onere del gestore verificare, anche tramite l'effettuazione di analisi periodiche o di verifiche presso il produttore, che i rifiuti che potrebbero in ragione della loro origine essere contaminati o contenere PCB (ad. es. oli minerali usati, apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi) siano privi di tali inquinanti, in modo tale da assicurarne il corretto smaltimento/recupero presso gli impianti di destinazione finale;

**2.14)** la gestione delle batterie, pile ed accumulatori deve avvenire nel rispetto dei disposti del D.lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:

- deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;
- non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
- i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente o comprometterne il successivo recupero;
- presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 20/2011;

- i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica, devono essere forniti di copertura e dotati di sistemi per la raccolta di eventuali liquidi fuoriusciti dagli accumulatori stessi. I contenitori stoccati all'aperto dovranno essere dotati di idonee coperture atte a proteggerli dalle acque meteoriche ed evitarne l'accumulo sul fondo;

**2.15)** fatto salvo quanto previsto al precedente punto **2.13)**, gli oli usati devono essere gestiti nel rispetto di quanto disposto all'art. 216 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**2.16)** deve essere mantenuto in efficienza il sistema di rilevamento della radioattività sui rifiuti in ingresso all'impianto;

**2.17)** devono essere sottoposti a controllo radiometrico i rifiuti di origine sanitaria, indipendentemente dal loro rischio infettivo, e i rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, secondo l'apposita procedura dell'SGA Aziendale POI24\_Nichelino – Protocollo Controlli Radiometrici, aggiornata nell'ambito del precedente procedimento di riesame e trasmessa in data 22/11/2017 con nota di prot. C.M.To. n. 142228;

**2.18)** in caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, il gestore dovrà adottare le procedure previste dall'art. 25 del D.lgs. 230/1995 e s.m.i. e dal "Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione 27035, secondo quanto stabilito nella procedura operativa facente parte dell'SGA aziendale. Il presente provvedimento non autorizza la gestione di materiale radioattivo la cui presenza presso l'installazione è da considerarsi evento eccezionale ed accidentale e deve e la cui detenzione deve essere limitata ai tempi tecnici necessari all'avvio a corretto smaltimento secondo la procedura dell'SGA, appositamente implementata;

**2.19)** i rifiuti di mercurio così come definiti dal Regolamento (UE) 2017/852 devono essere gestiti secondo le modalità riportate nel documento "Procedura del sistema di gestione integrato – protocollo gestione rifiuti" Cod. POI25 trasmesso in data 22/11/2017 con nota di prot. C.M.To. n. 142228, che per comodità di lettura si richiama:

*Ai sensi del Reg. (UE) 2017/852, i rifiuti contenenti mercurio metallico identificati con il codice CER 16.03.07 (nonché alcuni codici correlati quali CER 06.04.04 e 18.01.10) vengono raccolti e trasportati esclusivamente in contenitori di plastica rigidi e a tenuta, omologati quando necessario ai sensi della normativa ADR e stoccati esclusivamente al di sopra di vasche omologate in metallo zincato anticorrosione; a causa della pericolosità connaturata con tale tipologie di rifiuti, i colli vengono movimentati e stoccati con adeguata cautela esclusivamente da personale formato ed in caso di eventuali rotture o spandimenti si attua apposita procedura;*

**2.20)** è vietato il ritiro di rifiuti di natura domestica, conferiti da privati cittadini;

**2.21)** deve essere mantenuta in efficienza la pavimentazione dei capannoni adibiti allo stoccaggio dei rifiuti. Le operazioni di lavaggio, pulizia e disinfezione (in caso di sversamenti di materiali che la richiedano) devono essere effettuate con i sistemi appositamente previsti nella documentazione progettuale. I reflui liquidi devono essere smaltiti come rifiuti in impianti autorizzati. I materiali assorbenti utilizzati per la pulizia delle aree in caso di sversamenti di rifiuti a rischio infettivo devono essere smaltiti a loro volta come rifiuti pericolosi a rischio infettivo;

**2.22)** presso l'installazione devono essere disponibili dispositivi di spegnimento incendio di

primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito dai Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera il gestore dagli obblighi previsti dal D.P.R. 151/2011 qualora applicabili all'attività cui il provvedimento si riferisce;

**2.23)** deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli Organi di vigilanza e controllo, compreso il Comune di Nichelino, senza obbligo di approvazione preventiva da parte del gestore. Deve essere reso possibile, inoltre, il prelievo di qualunque sostanza presente nell'insediamento e reperire un referente tecnico;

**2.24)** la presente autorizzazione deve essere custodita, anche in copia, presso l'installazione a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo.

#### **CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO**

**2.25)** al verificarsi di situazioni di emergenza, il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Nichelino, indicando la problematica riscontrata, le modalità e le tempistiche previste per la sua risoluzione, aggiornando se necessario la procedura di gestione delle emergenze già in essere presso l'installazione e facente parte dell'SGA aziendale;

**2.26)** in caso di rilevamento di sorgenti orfane, vale quanto disposto al precedente punto **2.18)** del presente allegato;

**2.27)** in caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore dovrà darne preventiva comunicazione (con un anticipo di almeno 60 giorni) alla Direzione scrivente. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere alla rimozione di tutti i rifiuti presenti ed alla dismissione delle strutture con le modalità e le tempistiche contenute nell'apposito piano di dismissione trasmesso in data 11/12/2017 con nota di prot. C.M.To. n. 150504 e che andrà, in ogni caso, aggiornato in occasione del preavviso di fine esercizio.

### SEZIONE 3 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi al controllo delle emissioni richiesti dal presente provvedimento. Tali dati devono essere trasmessi alla Direzione in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Nichelino.

La Direzione in intestazione provvederà alla messa a disposizione dei dati ambientali sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso in cui il gestore ritenga, sulla base di ragioni oggettive e motivate, che tra i dati trasmessi ve ne siano alcuni riservati per ragioni industriali o di proprietà intellettuale, deve indicarlo espressamente.

#### 3.1) RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativo di rifiuti ritirati nell'anno di riferimento<sup>1</sup> suddivisi per EER;
- quantitativi di rifiuti di mercurio eventualmente gestiti desunti dal registro istituito ai sensi del Regolamento (UE) 2017/852;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;

#### 3.2) CONTROLLI PROGRAMMATI

Ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 *decies* comma 3, con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale predisposto in ottemperanza alla D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto dall'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto.

Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web [www.arpa.piemonte.gov.it](http://www.arpa.piemonte.gov.it).

#### 3.3) DATI E-PRTR

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

---

<sup>1</sup> per anno di riferimento si intende l'anno precedente a quello di invio della relazione, ad esempio al 30/4/2022 dovranno essere inviati i dati relativi al 2021.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

## SEZIONE 4 – PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE ACQUE METEORICHE

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE SUPERFICI SCOLANTI

La superficie scolante dell'insediamento risulta essere pari all'estensione della piazzuola di pertinenza del distributore di carburante, 25,5 m<sup>2</sup>.

La pavimentazione esterna, realizzata in asfalto, è corredata da una rete di raccolta delle acque meteoriche, che insieme a quelle provenienti dalle coperture vengono convogliate nella rete fognaria acque bianche.

La pavimentazione del distributore di gasolio e la piazzola antistante ad esso è realizzata in cls dello spessore di cm. 20 con classe di esposizione del calcestruzzo XF1 (conforme alla norma UNI EN12620, di adeguata resistenza all'attacco da cicli di gelo/disgelo di grado 1) e resistenza caratteristica minima  $R_{cK} > 40 \text{ N/mm}^2$ , armato con rete elettrosaldata 20x20 diametro mm. 5. La classe di esposizione garantisce un calcestruzzo compatto, privo di microfessurazioni e stabilità del manufatto nel tempo, garantendo un'assoluta impermeabilità ed un'elevata resistenza meccanica. La platea è delimitata da un cordolo di contenimento, sempre in calcestruzzo e opportuna pendenza verso l'area antistante di rifornimento, per non avere interferenze di acque meteoriche con il restante piazzale e l'acqua di dilavamento è convogliata con adeguata pendenza al pozzetto con griglia di raccolta. Il pozzetto è a tenuta idraulica.

Il sistema di trattamento adottato è un disoleatore /separatore di olii ed idrocarburi con filtro a coalescenza. Tale impianto ha la specifica funzione di separare naturalmente, senza l'ausilio di additivi chimici, le sabbie, gli oli minerali e gli idrocarburi presenti nelle acque reflue in ingresso.

Le acque in uscita dal trattamento si collegano alla rete degli scarichi delle acque nere provenienti dai servizi igienici del fabbricato, per immettersi infine nella pubblica fognatura acque nere. Prima dell'unione è prevista l'installazione di un pozzetto di ispezione.

L'unità di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento della piazzuola di pertinenza del distributore di gasolio, è costituito da un sistema di disoleazione in continuo, costituito

da una vasca prefabbricata monoblocco in polietilene rotostampato ed ispezionabile dall'alto attraverso i fori di ispezione.

Internamente la vasca è divisa in due settori, collegati idraulicamente tra di loro, dove avvengono le fasi di trattamento. Nel serbatoio sono raggruppate le sezioni di :

- **rimozione dei solidi decantabili.**
- **flottazione** per la rimozione degli olii minerali leggeri e degli idrocarburi. La sezione è dotata di:
  - filtro a coalescenza lamellare a struttura incrociata in polipropilene atto ad aggregare le particelle di dimensioni minori per favorirne la risalita;
  - presa a sifone con otturatore automatico in polietilene quale sistema di sicurezza per impedire la fuoriuscita dallo scarico degli idrocarburi accumulatisi nel separatore.

Lo scopo del procedimento è quello di rimuovere le sostanze decantabili che tendono a depositarsi sul fondo e, in primo luogo, le particelle di idrocarburi che, se non emulsionate, flottano naturalmente in superficie.

La risalita in superficie delle particelle di olio è tanto migliore quanto maggiore è il *coefficiente di separazione* (espresso di solito in  $m^2/(l/s)$ ) vale a dire quanto più elevata è la superficie attiva del separatore.

Gli idrocarburi separatasi si accumulano in superficie nella zona di separazione e devono periodicamente essere asportati.

Sulla bocca d'uscita è montato un otturatore a galleggiante che, opportunamente tarato sul peso specifico degli idrocarburi da rimuovere, ne impedisce la fuoriuscita dall'apparecchiatura in caso di sversamenti occasionali o di eccessivo accumulo di queste sostanze per carenza di manutenzione.

Le volumetrie e conformazioni delle vasche disoleatore, in rapporto alla loro potenzialità di trattamento l/s, derivano dalle seguenti principali condizioni:


- il tempo utile minimo per la decantazione dei fanghi sedimentabili (sabbie e terricci) è pari ad 1 minuto per ogni 40 cm di colonna d'acqua della vasca,
- il tempo utile minimo per la separazione gravimetrica degli oli/idrocarburi (aventi massa volumetrica da 0,85 a 0,92) è pari a 5 min,
- la velocità ascensionale, e cioè il rapporto fra la portata e l'area superficiale del

vano di separazione gravimetrica degli oli/idrocarburi dall'acqua deve avere un valore massimo di 15 m/ora.


Si riportano di seguito le caratteristiche dimensionali del manufatto:

T.N.	Modello	CLASSE	Dimensioni			Quote		Volumi			Peso
			L	P	H	E	S	DN	Sfan.	Sep.	
l/s			cm	cm	cm	cm	cm	mm	l	l	Kg
3	Oil-I-Pe-Ss 003T	Classe I	128	78	132	101	96	110	300	350	75

### PIANTA



### SEZIONE



Le prescrizioni relative alla manutenzione sono da eseguirsi scrupolosamente, in quanto dal loro rispetto dipende il corretto funzionamento nonché la durata del separatore:

- Alla messa in funzione del separatore (e dopo ogni svuotamento), è necessario provvedere al riempimento con acqua pulita, tenendo l'otturatore sollevato, fino alla tracimazione nella tubazione di scarico; bisogna inoltre controllare che l'otturatore automatico sia in buono stato e che funzioni regolarmente (la punta deve appena

emergere dal livello d'acqua), e che non ostruisca il foro di uscita del separatore.

- Lo scomparto deve essere svuotato prima che l'accumulo superi i 2/3 del volume previsto per la decantazione. Si può prevedere una asportazione mensile del materiale trattenuto dalla griglia.
- Lo scomparto separatore si deve svuotare regolarmente in funzione dell'inquinamento a cui sarà soggetto. In ogni caso, lo svuotamento dovrà avvenire quando lo strato degli oli flottati di oli raggiunge i 200 mm.
- Qualunque sia la sistemazione e la sua utilizzazione, è tassativo eseguire un controllo, uno svuotamento ed una pulizia completa dell'apparecchiatura almeno una volta per anno. La pulizia del blocco lamellare verrà eseguita con un lavaggio ad alta pressione eliminando gli eventuali residui che possono otturarlo parzialmente; quanto accumulato sotto i pacchi lamellari sarà estratto.
- Nessun organo interno (come i setti e l'otturatore) può essere asportato, danneggiato o forzato nel suo funzionamento.

I pozzetti di ispezione risultano ubicati presso il confine di proprietà della ditta, prima dell'allacciamento alla rete fognaria pubblica relativo sia all'allacciamento posto su via Mentana, sia su Via Vernea.

Come già accennato le acque provenienti dalla piazzola di pertinenza del distributore di gasolio, previo passaggio in unità di trattamento, si collegano alla rete degli scarichi delle acque nere provenienti dai servizi igienici del fabbricato e si immettono in pubblica fognatura acque nere. Prima di unirsi alle acque reflue dei servizi igienici è presente un pozzetto di ispezione dedicato.

## **DISCIPLINARE DELLE OPERAZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE**

Si precisa che l'insediamento, sempre presidiato da personale, verrà gestito da un responsabile al quale verrà affidato il compito di verificare, quotidianamente, la pulizia del piazzale. Si precisa che comunque non vi sono depositi di materiale di alcun tipo sul piazzale esterno, pertanto si scongiura la presenza di materiale estraneo.

Periodicamente, con frequenza annuale si procederà all'analisi delle acque di scarico dei piazzali per verificare che le stesse rispettino i parametri di cui alla normativa vigente.

I parametri proposti risultano essere i seguenti:

- pH,
- COD,
- BOD5,
- Solidi Sospesi Totali,
- Idrocarburi Totali,
- Oli e grassi.

## **PROCEDURE ADOTTATE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO**

La piazzuola di pertinenza del distributore di carburante è posta a quota differente rispetto al piazzale circostante. In particolare, il limite esterno si trova in una posizione rialzata, configurandosi come barriera ed impedendo il passaggio delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale, evitando così la possibilità di una possibile commistione di acque nere e bianche.

La pavimentazione del distributore di gasolio e la piazzola antistante ad esso è realizzata in cls dello spessore di cm. 20 con classe di esposizione del calcestruzzo XF1 (conforme alla norma UNI EN12620, di adeguata resistenza all'attacco da cicli di gelo/disgelo di grado 1) e resistenza caratteristica minima  $R_{cK} > 40 \text{ N/mm}^2$ , armato con rete elettrosaldata 20x20 diametro mm. 5. La classe di esposizione garantisce un calcestruzzo compatto, privo di microfessurazioni e stabilità del manufatto nel tempo, garantendo un'assoluta

impermeabilità ed un'elevata resistenza meccanica. La platea è delimitata da un cordolo di contenimento, sempre in calcestruzzo e opportuna pendenza verso l'area antistante di rifornimento, per non avere interferenze di acque meteoriche con il restante piazzale e l'acqua di dilavamento è convogliata con adeguata pendenza al pozzetto con griglia di raccolta. Il pozzetto è a tenuta idraulica.

## **PROCEDURE DI INTERVENTO E DI EVENTUALE TRATTAMENTO IN CASO DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI**

Nel caso di eventuali sversamenti nelle fasi di carico del gasolio, si fa presente che gli stessi saranno confinati nell'area antistante il serbatoio appositamente identificata. Tale area è dotata di idonee pendenze, atte al convogliamento degli stessi nel pozzetto di raccolta.

Sono altresì previste alcune azioni da eseguire in caso di emergenza:

- Predisposizione di una procedura specifica (tempi e modi d'intervento e di comunicazione ai soggetti interessati);
- Attività di formazione specifica agli operatori;
- Predisposizione dei DPI necessari per il personale che interviene (guanti, tute, occhiali, mascherine, etc.);
- Rimozione della causa dello sversamento;
- Assorbimento del liquido sversato con materiale adsorbente;
- Confezionamento del materiale utilizzato all'interno di big-bags e conferimento agli impianti deputati allo smaltimento;
- Lavaggio della superficie interessata dallo sversamento con soluzione detergente e raccolta del liquido utilizzato con nuovo materiale assorbente;
- Confezionamento del materiale utilizzato per il lavaggio (detergenti, materiale assorbente ecc.) all'interno di big-bags e conferimento agli impianti deputati allo smaltimento;
- Rapporto scritto sull'accaduto e valutazione dell'efficacia degli interventi adottati;
- In caso di sversamenti consistenti:
  - o chiamare immediatamente cisterna aspirante per l'asportazione,
  - o formare trincee di contenimento con i cuscini assorbenti.

## **MODALITÀ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO**

Secondo le disposizioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, il personale addetto è periodicamente formato ed informato sui rischi e sulle modalità di intervento in caso di emergenza (incidente, incendio, etc.); oltre ad essere formato attraverso un programma di carattere tecnico, relativo alle sostanze potenzialmente inquinanti ed alle procedure di bonifica attuabili.

La formazione è effettuata anche in merito alle modalità per l'allertamento, secondo necessità, di strutture di protezione e d'emergenza costituenti parte integrante del Servizio di Prevenzione e Protezione, siano esse interne, esterne, pubbliche o private.

I nominativi delle squadre d'intervento e d'emergenza dovranno essere inseriti all'interno del Documento di Valutazione dei rischi, contribuendo pertanto alla strutturazione del Servizio di Prevenzione e Protezione del soggetto che materialmente gestisce l'impianto.

## SEZIONE 5 – LAY OUT DELL'INSTALLAZIONE

